



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 1-2014  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 1-2014  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Feste religiose e feste civili*

MARIO TEDESCHI

## 1. *Disposizioni generali*

Vi siete mai chiesti perché si celebra la domenica come giorno festivo e non il sabato o il venerdì come fanno gli ebrei e i musulmani? Perché in passato l'ordinamento civile ha accettato che una festività religiosa diventasse anche una festività dello Stato. E questo in epoca in cui il multiculturalismo ancora non aveva attecchito, ma come espressione di un confessionismo che certamente ha condizionato gli ordinamenti occidentali.

Oggi questa materia, in cui convergono interessi dello Stato e della Chiesa, pone qualche problema dal momento che è venuto meno l'art. 1 del Trattato Lateranense che si riferiva allo Stato confessionale, che non era stato richiamato nella Costituzione, che si è instaurato il principio di laicità, e che si è cercato di dare piena attuazione all'art. 19 Cost. Le norme che prevedono la partecipazione delle autorità civili alle manifestazioni religiose o di ecclesiastici alle celebrazioni civili risalgono alla legge del 27 maggio 1949, n. 260, *Disposizioni in materia di ricorrenze civili*, che distingue tra giorni festivi e solennità civili. La legge del 4 marzo 1958, n. 132, ha stabilito solo che i patroni d'Italia sono S. Francesco d'Assisi e S. Caterina da Siena dichiarando la ricorrenza festiva il 4 ottobre, poi divenuta anche giornata della pace e del dialogo tra culture e religioni diverse in seguito alla legge del 10 febbraio 2005, n. 24. Sulle festività civili è intervenuta anche un'altra legge del 1977, n. 54, poi superata dal Concordato del 1984.

Quanto alle feste patronali, posto che non c'è Comune in Italia che non abbia un patrono, non v'è alcuna precisa disposizione, tranne che per Roma (d.p.r. del 28 dicembre 1985, n. 792 che stabilisce che la festività patronale è il 29 giugno, ricorrenza dei SS. Pietro e Paolo), per cui occorre riferirsi agli Statuti comunali o ai Regolamenti delle cerimonie. In tali Statuti si parla anche delle precedenze nelle processioni e della collocazione dei relativi rap-

presentanti civili e religiosi, della presenza del gonfalone civico e di quello della Provincia.

Io non credo che bisogni qui scomodare la pietà e la religiosità popolare perché i contrasti se si sono verificati, sono stati pochi. Il contratto collettivo della Presidenza del Consiglio del 15 giugno 2004, art. 43 comma 1, dispone che sono considerate festive anche le feste patronali, e il d.l. 138, 13 agosto 2011, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011, che stabilisce la festività della domenica e di tutti gli altri giorni riconosciuti dallo Stato, ivi compresa la ricorrenza del santo patrono. E ciò anche se la legge del 1949, n. 260, non ne parlava. Spetterebbe al Consiglio dei Ministri stabilire con più precisione le festività<sup>1</sup>.

Quello che meraviglia è che ad una materia di comune interesse tra Stato e Chiesa abbia prestato in passato poca attenzione la dottrina<sup>2</sup> – un lavoro sulle fonti risale al diritto romano ed ai primi secoli di vita della Chiesa<sup>3</sup> – e che solo di recente si sia affrontato il problema con molto impegno<sup>4</sup>.

È quindi negli Statuti comunali che si rinviene il riconoscimento e nei Regolamenti del cerimoniale che partono dal presupposto che la “ricorrenza non è solo espressione della religiosità popolare, bensì rappresenta per le comunità locali un monito di valorizzazione della propria memoria, cultura, tradizione e storia”<sup>5</sup>. Pur avendo assunto la Chiesa un atteggiamento permissivo nei confronti della religiosità popolare, nel 2002 la CEI ha raccomandato di non far prevalere la dimensione folkloristica rispetto a quella autenticamente religiosa.

Anche se il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<sup>6</sup> ha stabilito, con decisione 12 aprile 2007, n. 261, che il giorno del santo patrono non è da considerarsi festivo, nei contratti collettivi di lavoro è considerato tale.

---

<sup>1</sup> MARIA ROSARIA PICCINNI, *Il tempo della festa tra religione e diritto*, Cacucci editore, Bari, 2013, p. 34 ss.

<sup>2</sup> ANTONIO G. CHIZZONITI, *Cerimonie, ordine delle precedenze, festività civili e religiose. Casi particolari di uso pubblico di simbologia religiosa*, in MARCO PARISI (a cura di) *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, ESI, Napoli, 2006, pp. 75-96.

<sup>3</sup> CARMELA VENTRELLA MANCINI, *Tempo divino e festività nel cristianesimo delle origini. Aspetti storico-giuridici*, Pioda editore, Roma, 2007; cfr. MARIA ROSARIA PICCINNI, *op. cit.*, p. 1.

<sup>4</sup> Cfr. MARIA ROSARIA PICCINNI, *op. cit.*, *passim*.

<sup>5</sup> CARMELA VENTRELLA MANCINI, *La tutela del sentimento religioso popolare: la rilevanza civile delle festività*, in PAOLO CENDON (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive. Nuove responsabilità e nuovi danni*, III, Cedam, Padova, 2004, pp. 2152-2165.

<sup>6</sup> GESUELE BELLINI, *Appalti e festa del Santo patrono: scadenza dei termini e calcolo dei giorni feriali*, in *Altalex*, Portale giuridico telematico, 4 maggio 2007.

Le disposizioni canoniche risalgono ai primi anni '70: *Normae de patronis constituendis* del 19 marzo 1973 e l'Istruzione *Calendaria Particularia* del 24 giugno 1970, che rinvia al vescovo diocesano la competenza sull'istituzione della festa patronale.

## 2. *La festa di S. Agata a Catania*

Tutto ciò vale anche per la festa di S. Agata il cui culto “quasi millenario” ha caratterizzato costantemente la città di Catania. Vero è che se si legge il Pitrè<sup>7</sup> questi ci ricorda come S. Agata fosse nata a Palermo ricevendo il martirio a Catania, ma, è noto che il Pitrè era palermitano. Egli ci ricorda anche che il culto della santa a Palermo si esercitava in tre diverse chiese in una delle quali appariva l'impronta di S. Agata ed era particolarmente sentito fino al XVII secolo quando fu sopravanzato da quello di S. Rosalia. A Catania il monastero dei benedettini, dedicato a S. Agata, è poi trasformato in diocesi, la più importante dell'epoca normanna perché Ruggero I aveva concesso al vescovo il governo temporale sulla città e le sue pertinenze e il diritto di giurisdizione su tali territori. Salvatore Tramontana sottolinea l'importanza della Chiesa nel periodo normanno anche perché gestiva «la scuola, la pietà, l'assistenza pubblica e gli ospedali». L'occupazione dei saraceni, la presenza dei bizantini e degli ebrei in Sicilia aveva in parte cristianizzato l'isola per cui occorreva recuperarla alla Chiesa romana. A ciò contribuì anche il recupero delle reliquie del corpo di S. Agata, giunte in città il 17 agosto del 1126 da Costantinopoli dove erano state trasportate dal Maniace nel 1040. A tali reliquie si attribuivano molti miracoli per cui il culto di S. Agata si accrebbe<sup>8</sup>. Alla islamizzazione della città, e quindi alla necessità di recuperarla al cristianesimo si riferisce anche Adolfo Longhitano<sup>9</sup> il quale ricorda bene che la festa inizia il giorno 1 febbraio, con la fiera franca, per proseguire il giorno successivo, con la presenza delle autorità cittadine in episcopio per accompagnare il vescovo in cattedrale e, nel pomeriggio, la corsa dei cavalli i cui vincitori venivano premiati dalle autorità civili; il 3 febbraio, con la processione della luminaria alla quale partecipavano i rappresentanti del mondo agricolo, artigiano, delle professioni e della cultura, ivi compresi quelli

---

<sup>7</sup> GIUSEPPE PITRÈ, *Feste popolari siciliane*, edizioni Io, Catania, 2003, p. 25 ss.

<sup>8</sup> SALVATORE TRAMONTANA, *Sant'Agata e la religiosità della Catania normanna*, in *Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna, Atti del I Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania*, a cura di GAETANO ZITO, Società Editrice Internazionale, Torino, 1995, pp. 189-202.

<sup>9</sup> ADOLFO LONGHITANO, *Ritualità e dinamica del potere nella festa di S. Agata*, in *Synaxis*, Studio teologico S. Paolo, Catania, XXIII, 1/2005, pp. 75-90.

dell'Università; il 4 febbraio con la processione delle reliquie con la presenza degli "ignudi" e sempre delle autorità cittadine; e il 5 febbraio riservato alla festa in chiesa ancora una volta con la presenza delle autorità. Longhitano si riferisce anche alle lotte baronali del '300, nelle quali S. Agata avrebbe preso le parti degli Alagona compiendo un vero e proprio miracolo nella battaglia navale contro gli Angioni più numerosi, anche se il Longhitano nota bene che in questo caso la Santa era stata utilizzata da una parte contro le altre.

Nel '400 si forma l'Università con l'opposizione del vescovo. La città, divisa su tutto, era concorde soltanto nel celebrare la festa di S. Agata.

Questi conflitti non vengono meno nei secoli successivi anzi se in prima approssimazione le autorità civili commissionavano alla Santa la difesa della città dai suoi nemici, nel 1875 v'è una rottura tra la municipalità e il vescovo Dusmet proprio sulla festa della patrona. La giunta di sinistra comunicava che non avrebbe partecipato alla festa. Era questa una rottura gravissima, la prima in tanti secoli e da tutti ritenuta ingiustificata anche perché era il municipio a gestire la festa stessa. I toni della polemica anche sui giornali, sono sgradevoli, come nota Gaetano Zito, ma ciò induce il vescovo a sottrarsi dai contributi municipali e a creare un Circolo catanese di S. Agata che servisse alla raccolta delle questue in vista della festa. Non doveva essere più il sindaco ad invitare il vescovo ai festeggiamenti ma il vescovo stesso e il suo segretario come avviene nel '76 rendendo noto a tutti i sindaci il programma della festa. L'amministrazione pubblica dispone allora di abolire ogni finanziamento per le feste religiose tranne per quella di S. Agata di febbraio, ma non per quella di agosto, per la quale il Circolo di S. Agata provvede a raccogliere i fondi autorizzato dal prefetto senza alcun intervento della municipalità. Dal 1876 al 1878 l'amministrazione municipale torna dalla sinistra ai cattolici e torna anche la giunta. Come nota Zito<sup>10</sup>, v'è una "unificazione del ruolo civico e religioso" ma i dissidi continuano finché nel 1877 la giunta municipale respinge le concessioni di contributi per la festa e, nonostante invii gli inviti, non interviene. Il tentativo di Dusmet di sganciare la festa dai finanziamenti del municipio è giudicato fallimentare anche se era l'unico possibile.

### *3. La partecipazione delle confraternite laicali*

I rapporti fra mondo laico e religioso si fanno ancor più evidenti per quel che riguarda le confraternite laicali ancorché non si possa dire che il loro

---

<sup>10</sup> GAETANO ZITO, *Ritualità e conflitti sociali nella festa di S. Agata a Catania dopo l'unità*, in *Synaxis*, cit., pp. 91-115.

carattere è sempre laico per la presenza di un cappellano come assistente religioso e perché alcune di esse sono aperte anche ai chierici. Esse costituiscono però una forma associativa importante per la partecipazione dei fedeli laici alla vita della Chiesa. Molto rilevanti sono in Sicilia quelle dei “disciplinati o flagellati” che si battono per espiare i propri peccati e quelli del mondo, promosse nel XII sec. da S. Pier Damiani. Esse sono soggette all'autorità vescovile e in taluni casi ammettono le donne. Presenti a Palermo e a Catania come in altre parti della Sicilia (Valverde, Mazara, Siracusa), esse divengono particolarmente numerose a metà del XV secolo. Durante la festa di S. Agata tutte le confraternite avevano il dovere di portare in processione un'offerta comune nell'ottava della festa, di partecipare alla processione organizzata da una confraternita tirata a sorte e tutte partecipavano alla processione con il proprio gonfalone e crocefisso; l'onere per la partecipazione dei flagellanti viene anche assunto dalle amministrazioni municipali<sup>11</sup>.

V'era comunque nei confronti delle confraternite un atteggiamento critico in particolare da parte dei giansenisti e degli illuministi che le consideravano espressione di religiosità deteriore. Esse incorrono anche nelle sanzioni borboniche del 1781 sulle confraternite e le opere pie. Adolfo Longhitano prende in considerazione molto bene le confraternite del '600, le distingue da altre simili associazioni laicali, nota che il *Corpus Iuris Canonici* non ne parla e che qualcosa si può trovare solo nei Sinodi diocesani almeno fino al Concilio di Trento. Ricorda che Clemente VIII aveva stabilito che non si potessero erigere nuove confraternite o associazioni senza la licenza scritta del Sommo Pontefice o del vescovo, né redigere nuovi Statuti senza la licenza. Nelle processioni esse hanno un posto stabilito, debbono portare la loro divisa e restare con il capo coperto. I loro fini sono i più vari: dalla sepoltura dei poveri a quelli di espiatione e di pietà. Si tratta di garantire, tramite l'elezione degli organi, una certa democraticità; spesse volte la composizione è mista. In ogni modo il fine di tutte le confraternite era quello della formazione cristiana dei soci. Il loro numero era il più vario tranne che nel caso dei Trentatré. Questo tentativo di imbrigliarle da parte dei vescovi porterà a una crisi dell'associazionismo laicale cattolico, per cui le confraternite ne resteranno a margine<sup>12</sup>.

Sulle confraternite catanesi di fine '800, sull'attuazione delle leggi Crispi, che creano un altro momento di frizione tra comunità civile ed ecclesiastica,

---

<sup>11</sup> GAETANO ZITO, *Confraternite di disciplinanti in Sicilia e Catania in età medievale e moderna*, in *Synaxis*, Studio teologico S. Paolo, Catania, XVII/2, 1999, pp. 325-362.

<sup>12</sup> ADOLFO LONGHITANO, *L'associazionismo laicale della diocesi di Catania nel '600*, in *Synaxis*, XVII/2, 1999, pp. 195-233.

gli interventi del segretario di Dusmet, che abbiamo visto intervenire anche nella crisi del 1875, Luigi Taddeo Della Marra<sup>13</sup>. Crispi aveva rafforzato l'amministrazione centrale, ampliato le funzioni dei prefetti, riformato la legge comunale e provinciale, istituito la giustizia amministrativa, riformato il codice penale e la sanità pubblica, soprattutto era intervenuto con la legge sulle opere pie del 17 luglio 1890. Il Della Marra sottolinea l'ambiguità della laicizzazione delle opere pie e l'inopportunità che la Congregazione di carità, da poco istituita, che conservava le chiavi delle chiese di due confraternite catanesi di S. Maria dei Miracoli e di S. Barnaba continuasse a tenere chiuse al culto le chiese e tutti gli arredi sacri. Per criticare la legge del 1890 il Della Marra si avvale anche degli scritti di Scaduto sulle confraternite e syndaca l'operato del prefetto.

Le chiese e gli ordini erano proprietari di diversi beni immobili loro adiacenti che in genere affittavano a fini di lucro. I rappresentanti dello Stato erano in un primo momento l'intendente, poi il prefetto ma anche il decurionato e il senato della città che partecipavano alle feste religiose<sup>14</sup>.

#### 4. *Brevi conclusioni*

Ora, se su alcune manifestazioni si può anche restare perplessi, sulle feste patronali non v'è alcun dubbio che c'è una convergenza di interessi perché si rimanda alle aspettative dei cittadini-fedeli, alla religiosità popolare, ed anche di chi non crede ma si riconosce nella festa come appartenente ad una comunità.

Così come non credo che vi siano veri problemi sui simboli religiosi e che un crocifisso debba essere rimosso perché lo Stato deve garantire a tutti la laicità, non credo nemmeno che si possano ricreare i conflitti di fine Ottocento. Non è nell'interesse nemmeno della municipalità perché ha tutti i motivi per essere presente. Non c'è stato un affievolimento del sentimento religioso, in specie per quel che riguarda le feste patronali, per analizzare le quali mi sia consentito preferire più l'approccio antropologico-giuridico di tipo italiano che quello antropologico-sociale di tipo francese<sup>15</sup>. I concetti

---

<sup>13</sup> ANTONIO COCO, *Le confraternite catanesi nell'analisi del benedettino Luigi Taddeo Della Marra*, in *Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna*, Atti del I Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania, a cura di GAETANO ZITO, Società Editrice Internazionale, Torino, 1995, pp. 209-220.

<sup>14</sup> ENRICO IACHELLO, *Il controllo dello spazio urbano: la Chiesa e i poteri locali a Catania nella prima metà del XIX secolo*, in *Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna*, Atti del I Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania, cit., pp. 237-257.

<sup>15</sup> ANTONIO COCO, *op. cit.*, p. 210.

di laicità, di confessionalità, di libertà religiosa sono innanzitutto giuridici.

Ma qualora il mondo civile dichiarasse di non voler partecipare più alle manifestazioni religiose di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle patronali, non resterebbe che seguire Dusmet e procedere a collette tra i fedeli.

Ho bandito da questa breve analisi gli aspetti folkloristici delle feste religiose perché incompetente al riguardo anche se in gioventù ne avevo parlato lungamente con Luigi Lombardi Satriani e Maria Minicucci ed avevo avuto modo di leggere gli scritti di Alfonso Di Nola ed Ernesto De Martino. Non posso però dimenticare di essermi occupato dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa e delle congregazioni laicali perché il passaggio da un mondo individuale a uno collettivo innesta, anche per la Chiesa, una dinamica di tipo positivo. L'associazione ha, infatti, maggior forza contrattuale e rinnova il senso, come si è visto più volte perduto, della comunità<sup>16</sup>.

Voglio infine ringraziare per l'invito rivoltomi, non dimenticando che la mia famiglia ha ascendenze catanesi, che qui mio nonno è stato ufficiale dei carabinieri e commissario prefettizio, credo proprio negli ultimi anni di vita del Della Marra, che qui mio padre era nato quasi un secolo fa, e che qui io ho insegnato per dodici anni andando in cattedra prima della mia chiamata a Napoli. Dispiace molto non ritrovare più amici e maestri carissimi come Mario Condorelli, Franco Leonardi, Francesco Finocchiaro, Silvestro Pettinato, Nino Ciccia, sempre vivi nel mio ricordo. Che S. Agata li assista!

---

<sup>16</sup> MARIO TEDESCHI, *Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1974.